

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che assoggetta, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al sedici per cento e all'undici per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che “*entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che assoggetta i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo;

VISTA la determinazione direttoriale protocollo n. 104859 del 24 dicembre 2014, recante Procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente alle sigarette dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, in particolare, l'articolo 2 che prevede, tra l'altro, ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti della specie, che siano sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione, applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012;

VISTO la determinazione direttoriale protocollo n. 6615 del 20 gennaio 2015, che, in attuazione della citata determinazione direttoriale protocollo n. 104859/2014, fissa in n. 5,63

sigarette convenzionali il consumo equivalente ad 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato per l'anno 2025 il PMP-sigarette, ai sensi dell'articolo 39-*quinqüies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in euro 270,00 il chilogrammo convenzionale;

CONSIDERATO, di conseguenza, che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette, rapportata al "PMP-sigarette", è pari a euro 163,15, corrispondente a euro 0,16315 per sigaretta convenzionale;

CONSIDERATO, pertanto, che sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali grava un'accisa pari a euro 0,91853 e che, a seguito della rideterminazione del "PMP-sigarette" per l'esercizio 2025, su tale valore è da calcolare per millilitro di prodotto liquido da inalazione e aroma l'imposta di consumo, pari al sedici per cento di detto importo, per i prodotti contenenti nicotina, e all'undici per cento di detto importo, per i prodotti non contenenti nicotina e aromi;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. A decorrere dal 1° febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si applica l'imposta di consumo pari a:
 - euro 0,146966 il millilitro per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
 - euro 0,101039 il millilitro per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse